

Pubblicato il 24/10/2024

N. 04798 /2024 REG.PROV.CAU.
N. **09763/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2024, proposto da Fabrizio Rosati, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

il Ministero della Giustizia, Formez Pa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Marsilda Jezerca ed Elena Celeghin, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari

- della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna per 196 unità del Concorso pubblico per il reclutamento di 3.946 unità di personale con

il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicata il 17.6.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, per come pure da ultimo rettificata in data 26.8.2024, come da avviso del 12.9.2024, nonché dei relativi atti di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il Dott. Fabrizio Rosati;

- della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, anche non vincitori, del suddetto concorso, nella parte in cui il Dott. Fabrizio Rosati risulta collocato in posizione n. 231 con il punteggio totale pari a 27,5;

- di tutti gli atti e/o verbali inerenti la valutazione dei titoli del Dott. Fabrizio Rosati e l'attribuzione dei relativi punteggi ovvero comunque presupposti alla formazione della suddetta graduatoria di merito, sebbene allo stato non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso tra cui, per quanto di interesse, il provvedimento ministeriale di assunzione prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17.6.2024, gli atti di convocazione dei vincitori e di scelta delle sedi presso il Distretto della Corte d'Appello di Bologna, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio e lo stesso bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il Dott. Fabrizio Rosati, con particolare riguardo all'art. 6 riferito alla valutazione dei titoli;

nonché per la condanna

delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a procedere con il riesame del punteggio per i titoli e, quindi, di quello totale attribuito al Dott. Fabrizio Rosati secondo quanto indicato nel presente ricorso, nonché all'adozione di ogni consequenziale provvedimento volto al relativo inserimento nella suddetta graduatoria dei vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione

Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati censurando le valutazioni della Commissione d'esame sotto molteplici profili.

In particolare, si contesta:

- la mancata assegnazione di 5,5 punti per il titolo di laurea conseguito, con votazione 110/110, entro sette anni dalla presentazione della domanda;
- la mancata assegnazione di ulteriori 4 punti per lo *stage* presso gli uffici giudiziari previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013, svolto con esito positivo;

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris* atteso che:

- sebbene dalla lettura della scheda di valutazione dei titoli, allegata in atti dalle Amministrazioni resistenti, risulti che al ricorrente sarebbero stati riconosciuti 5,5 punti per il titolo di laurea, il candidato nella graduatoria finale riporta l'erronea assegnazione del punteggio complessivo pari a 27,5 punti (22,5 punti per la prova scritta e 5 punti per la valutazione dei titoli) in luogo dei 28 punti dovuti (22,5 punti per la prova scritta e 5,5 punti per la valutazione dei titoli);
- l'ulteriore titolo (*stage* presso gli uffici giudiziari, svolto con esito positivo, previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013), sebbene non sia stato inserito nella sezione corretta del *format* di domanda, risulta puntualmente

indicato nell'istanza di partecipazione e, come tale, è pienamente valutabile, costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità;

Ritenuto, pertanto, che dalla fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente discenda l'obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere al candidato 32 punti complessivi (22,5 per la prova scritta e 9,5 punti per la valutazione dei titoli) ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del

ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO